

IL PRESENTE MATERIALE E' STAMPATO DALLA
CASA EDITRICE "DOTT. A. GIUFFRE"

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI

COMMISSIONE PARITETICA PER I PRINCIPI DI REVISIONE

LA REVISIONE DELLE STIME CONTABILI

Documento n° 540

Ottobre 2002

INDICE

Introduzione

La tipologia delle stime contabili

Le procedure di revisione

Analisi e verifica della metodologia utilizzata dalla società

Esame dei dati e valutazione delle ipotesi

Controllo dei calcoli aritmetici

Confronto fra le stime effettuate nei periodi precedenti e i corrispondenti dati consuntivi

Valutazione delle procedure di approvazione da parte della Direzione

Utilizzo di stime indipendenti

Eventi successivi

Conclusioni finali

Introduzione

1. Lo scopo del presente documento è di stabilire regole di comportamento e fornire una guida per la revisione delle stime contabili contenute nel bilancio di esercizio. Il presente documento non è rivolto alla revisione di bilanci e dati previsionali, anche se alcune procedure contenute nel documento possono essere idonee a questo ultimo scopo.
2. Il revisore deve acquisire sufficienti e appropriati elementi probativi a supporto della ragionevolezza delle stime contabili presenti in bilancio.
3. Per “stima contabile” si intende la determinazione approssimata di un valore o di una voce di bilancio per la quale non esiste un metodo di rilevazione oggettivo. A titolo esemplificativo, costituiscono stime contabili:
 - le rettifiche apportate al valore delle attività correnti (rimanenze di magazzino o crediti) per la determinazione del loro valore di realizzo;
 - l'ammortamento del costo delle immobilizzazioni nell'arco della loro vita utile;
 - i ricavi maturati aventi manifestazione numeraria futura;
 - le imposte differite;
 - l'accantonamento per una probabile perdita derivante da un procedimento legale in corso;
 - le perdite sui lavori pluriennali in corso di esecuzione;
 - gli accantonamenti al fondo garanzia prodotti.
4. La Direzione della società ha la responsabilità delle stime contabili contenute nel bilancio d'esercizio. Tali stime vengono spesso effettuate in condizioni di incertezza circa gli esiti di eventi già avvenuti o probabili, che richiedono una valutazione. In presenza di tali condizioni le stime comportano un maggior rischio di errori significativi.

La tipologia delle stime contabili

5. Le stime contabili possono essere semplici o complesse a seconda della natura della voce di bilancio. Ad esempio, la rilevazione dei costi di affitto può consistere in un semplice calcolo, mentre la stima di una svalutazione delle rimanenze di magazzino a lenta movimentazione o eccedenti il normale fabbisogno, può richiedere un'approfondita analisi dei dati di periodo e una previsione delle vendite future. Nei casi più complessi, possono essere necessari un elevato grado di professionalità e conoscenze specifiche.
6. Le stime contabili possono essere effettuate nell'ambito di normali procedure che operano su base continuativa, oppure essere eseguite solo in sede di predisposizione del bilancio. In molti casi le stime contabili sono effettuate mediante formule che si basano su dati storici come, ad esempio, l'uso di aliquote di ammortamento prefissate per ciascuna categoria di investimenti fissi o il calcolo del fondo garanzia prodotti in base ad una percentuale prefissata dei ricavi di vendita. In simili casi le formule devono essere riviste periodicamente dalla Direzione la quale deve, ad esempio, ridefinire la vita utile dei beni o confrontare i dati effettivi con la stima effettuata, modificando se necessario le formule utilizzate.
7. Qualora il revisore non sia in grado di valutare la ragionevolezza delle stime effettuate dalla Direzione a causa di un'incertezza relativa ad una voce di bilancio o per l'assenza di dati oggettivi egli deve valutarne gli effetti nell'espressione del proprio giudizio sul bilancio.

Le procedure di revisione

8. Il revisore deve acquisire sufficienti ed appropriati elementi probativi per poter accertare se le stime contabili siano ragionevoli nelle specifiche circostanze e, se necessario, che di esse sia fornita un'adeguata informazione in bilancio. In genere, gli elementi probativi di supporto disponibili per le stime contabili sono più difficili da ottenere e meno conclusivi rispetto agli elementi probativi di supporto disponibili per le altre voci di bilancio.
9. Il revisore deve conoscere le procedure ed i metodi (inclusi quelli relativi ai sistemi contabile e di controllo interno) utilizzati dalla Direzione per effettuare le stime contabili ed accertarsi della loro corretta applicazione. Tali conoscenze consentono al revisore di determinare la natura, la tempistica e l'ampiezza delle procedure di revisione necessarie per la valutazione delle stime.
10. Nella verifica della stima contabile, il revisore deve seguire uno dei seguenti approcci o una loro combinazione:
 - a) analisi e verifica del processo logico seguito dalla Direzione per lo sviluppo della stima contabile;
 - b) utilizzo di una stima effettuata da un esperto indipendente, da confrontare con quella predisposta dalla Direzione;
 - c) riscontro con gli eventi successivi per confermare le stime effettuate.

Analisi e verifica della metodologia utilizzata dalla società

11. L'analisi e la verifica del processo seguito dalla Direzione nella determinazione di una stima contabile, normalmente si compone delle seguenti fasi:
 - a) esame dei dati e valutazione delle ipotesi sulle quali si basa la stima;
 - b) verifica dei calcoli aritmetici;
 - c) confronto, se possibile, tra le stime effettuate nei periodi precedenti e i corrispondenti dati consuntivi;
 - d) valutazione delle procedure di approvazione da parte della Direzione;

Esame dei dati e valutazione delle ipotesi

12. Il revisore deve conseguire la ragionevole certezza che i dati sui quali si basa la stima siano corretti, completi e pertinenti. Ove si faccia uso di dati contabili, essi devono essere coerenti con i dati generati dal sistema contabile. Ad esempio, quando si valuta la congruità di un fondo garanzia prodotti, il revisore deve acquisire elementi probativi che attestino che i dati inerenti i prodotti venduti ancora in garanzia alla data di bilancio, corrispondano con le vendite registrate in contabilità.
13. In alcune circostanze il revisore può avere bisogno di acquisire elementi probativi da fonti esterne alla società. Ad esempio, quando si esamina un fondo per l'obsolescenza del magazzino, calcolato con riferimento al fatturato previsto negli esercizi successivi, è possibile che il revisore non si limiti ad esaminare le informazioni ottenute all'interno della società quali i dati storici delle vendite, gli ordini in portafoglio e le politiche commerciali in atto, e pertanto chieda proiezioni sulle vendite del settore e analisi di mercato effettuate da enti esterni o associazioni di categoria. Similmente, nell'esaminare la stima relativa all'evoluzione di una controversia, il revisore deve ottenere informazioni direttamente dal legale della società.

14. Il revisore deve accertare che i dati raccolti siano appropriatamente analizzati e proiettati in modo tale da costituire una base ragionevole per la formulazione della stima. Un esempio è rappresentato dall'analisi, per anzianità, dello scadenzario dei crediti e, un altro, dalla proiezione del numero dei mesi di utilizzo delle scorte presenti in magazzino in base ai dati storici e ai consumi prevedibili nel futuro.
15. Il revisore deve valutare se le principali ipotesi su cui si basa la stima della società siano sufficientemente valide. In taluni casi le ipotesi sono costituite sulla base di previsioni formulate da entità esterne, pubbliche o private, e riguardano il tasso d'inflazione, i tassi d'interesse, il tasso di disoccupazione e la crescita della domanda. In altri casi le ipotesi riguardano esclusivamente la società e consistono in informazioni prodotte al suo interno.
16. Nel valutare le ipotesi su cui si basa la stima, il revisore deve valutare in particolare se esse siano:
- ragionevoli, alla luce dei risultati effettivamente conseguiti negli esercizi precedenti;
 - coerenti con quelle formulate per le altre stime contabili;
 - coerenti con un piano strategico-gestionale che appaia ragionevole.
- Il revisore deve prestare particolare attenzione a quelle ipotesi che abbiano maggiori caratteristiche di aleatorietà, che siano soggettive o che siano esposte al rischio di un errore significativo.
17. Nel caso di procedimenti di stima complessi che richiedano l'ausilio di tecniche specialistiche, è possibile che il revisore debba ricorrere all'intervento di un esperto. La presenza di un ingegnere può essere necessaria nella determinazione delle quantità da inventariare in casi particolari (ad esempio nelle riserve minerarie).
18. Il revisore deve verificare se le formule utilizzate dalla Direzione per le stime contabili siano appropriate nel tempo. Tale verifica deve tenere conto delle conoscenze acquisite nel passato sulla società, della prassi adottata da altre imprese del settore e dei piani strategici che la Direzione ha comunicato al revisore.

Controllo dei calcoli aritmetici

19. Il revisore deve controllare le procedure di calcolo utilizzate dalla società revisionata. La natura, la tempistica e l'ampiezza delle verifiche del revisore dipendono dalla complessità dei calcoli, dalla sua valutazione delle procedure e dei metodi utilizzati dalla società per l'esecuzione dei calcoli e dalla rilevanza della stima nel contesto del bilancio.

Confronto fra le stime effettuate nei periodi precedenti e i corrispondenti dati consuntivi

20. Quando possibile, il revisore deve confrontare le stime effettuate nei periodi precedenti con i corrispondenti dati consuntivi al fine di:
- a) acquisire elementi a supporto della generale affidabilità delle procedure di stima della società;
 - b) valutare l'eventuale necessità di apportare modifiche alle formule utilizzate per le stime;
 - c) valutare se le differenze tra i risultati a consuntivo e le stime siano state quantificate e, ove necessario, siano state effettuate le appropriate rettifiche o sia stata fornita un'adeguata informativa.

Valutazione delle procedure di approvazione da parte della Direzione

21. Le stime contabili di maggior rilievo sono normalmente riviste ed approvate dalla Direzione. Il revisore deve accertarsi che tale controllo sia svolto a livelli di responsabilità adeguati e che ne rimanga evidenza nella documentazione a supporto delle stime stesse.

Utilizzo di stime indipendenti

22. Il revisore può acquisire una stima indipendente e confrontarla con quella della società. In tale circostanza, il revisore deve valutare i dati, le ipotesi e verificare la correttezza dei metodi di calcolo utilizzati. Può essere opportuno confrontare le stime contabili di anni precedenti con i risultati effettivi.

Eventi successivi

23. Operazioni aziendali o fatti successivi alla data di bilancio, ma precedenti alla data di emissione della relazione del revisore, possono costituire elementi probativi per le stime contenute nel bilancio. L'esame da parte del revisore di tali operazioni o fatti può facilitare la valutazione delle stime e può ridurre o addirittura eliminare la necessità di analizzare e verificare la metodologia utilizzata dalla società nelle stime contabili o di ottenere stime indipendenti.

Conclusioni finali

24. Il revisore deve giungere ad una valutazione finale sulla ragionevolezza di una stima contabile in base alle sue conoscenze della società, del settore in cui questa opera, e verificando altresì se la stima sia coerente con gli altri elementi probativi acquisiti nel corso del lavoro di revisione.
25. Il revisore deve accertare se, successivamente alla data di bilancio, siano state effettuate operazioni o si siano verificati eventi che possano aver modificato i dati e/o le ipotesi in base ai quali è stata effettuata la stima.
26. A causa delle incertezze insite nelle stime contabili, la valutazione degli esiti del lavoro svolto può essere più difficile che in altre aree della revisione. Quando esiste una differenza fra l'importo che appare al revisore maggiormente plausibile in base agli elementi disponibili e l'ammontare stimato iscritto in bilancio, il revisore deve determinare se una simile differenza richieda una rettifica al bilancio. Se la differenza è ragionevole, perché ad esempio l'importo in bilancio rientra in una fascia di valori accettabili, può non essere necessario effettuare rettifiche. Se il revisore ritiene invece che la differenza non sia ragionevole, deve richiedere alla Direzione di modificare la stima. In caso di rifiuto, la differenza accertata deve essere considerata un errore e, come tale, sommata ad eventuali altri errori per la valutazione del loro impatto sul bilancio.
27. Il revisore deve anche valutare se le singole differenze riscontrate e considerate accettabili, possano, nel loro insieme, avere un impatto significativo sul bilancio. In tali circostanze, il revisore deve riconsiderare le stime contabili nella loro globalità.

COMMISSIONE PARITETICA PER LA STATUZIONE DEI PRINCIPI DI REVISIONE CHE HA FORMULATO IL DOCUMENTO

- ** Rondelli Michelangelo - Presidente
- * Loli Giorgio - Vice Presidente
- ** Portaluppi Pietro - Vice Presidente

| | |
|------------------------|----------------------|
| * Adami Gianna | * Ferrarese Giuseppe |
| * Badalotti Claudio | * Gallassi Fabio |
| ** Baudo Sebastiano | * Insaudo Gaspare |
| * Bauer Riccardo | * Ufficio Gianluca |
| * Caratozzolo Matteo | ** Palma Emilio |
| ** Cassandrelli Sergio | ** Pulcini Massimo |
| ** Ciarcià Ulderico | ** Serafini Maurizio |
| * Colombo Dario | * Tedde Vittorino |
| ** Cossu Giovanni | * Zanzi Ambrogina |

Delegato del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti:

De Vecchi Lino

Delegato del Consiglio Nazionale dei Ragionieri:

Bond Giuliano

- * Iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti
- ** Iscritti agli Albi dei Ragionieri

Questo documento è stato approvato all'unanimità dai componenti la Commissione per la Statuizione dei Principi di Revisione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri.

Il Documento è stato ratificato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri rispettivamente il 18 ottobre 2002 e 23 ottobre 2002.